

#### IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO la legge 14 novembre 2016, n. 220 e successive modificazioni recante"Disciplina del cinema e dell'audiovisivo":

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro peri beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 e, in particolare, il decreto del Presidente del Consigliodei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha disposto la sospensione degli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali le proiezioni in sale cinematografiche;





VISTO l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materiadi salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il D.M. 5 giugno 2020 recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte correntedi cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 a sostegno delle sale cinematografiche", registratodalla Corte dei Conti il 29 giugno 2020 al n. 1512;

VISTO il D.M. 10 luglio 2020 recante "Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 a sostegno delle sale cinematografiche", registrato dalla Corte dei Conti il 21 luglio 2020 al n. 1635;

VISTO l'Avviso pubblico agli utenti nr. 5313, pubblicato il 3 luglio 2020 sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e Audiovisivo, riportante termini e modalità di presentazione delle domande ai sensi del citato D.M. 5 giugno 2020;

VISTO il DM 7 ottobre 2020 recante "Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenza di partecorrente di cui all'art 89 del decreto legge n 18 del 2020 a sostegno delle sale cinematografiche", che incrementa il Fondo Emergenza a sostegno delle sale cinematografiche di ulteriori 20 milioni di euro;

VISTO il nuovo Avviso pubblico agli utenti nr. 5432 pubblicato il 18 novembre 2020 sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e Audiovisivo, riportante i nuovi termini per la presentazione delle domande riservate esclusivamente ai gestori delle sale cinematografiche per lequali non è stata presentata istanza di contributo di cui al D.M. 5 giugno 2020, ai sensi del summenzionato Avviso 5313 del 3 luglio 2020;

VISTE le istanze presentate entro i termini disposti nei suddetti Avvisi, con le modalità ivi previste e la volontà di assicurare a tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti ad esito delle verifiche amministrative, il massimo del contributo previsto dal D.M. 7 ottobre 2020;

VISTO il D.M. 3 dicembre recante "Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 a sostegno delle sale cinematografiche", che incrementa il Fondo Emergenza a sostegno delle sale cinematografiche di ulteriori 50 milioni dieuro;

VISTO l'art. 264 del citato decreto legge 19 maggio 2010, n.34, che prevede che nei procedimentiavviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli arti 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento;

VISTO, in particolare, quanto disposto dal citato art 264, in base al quale l'Amministrazione procedente effettuerà idonei controlli, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;





CONSIDERATA l'istruttoria svolta dall'Ufficio, in relazione alle istanze pervenute e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande presentate;

VISTE le modalità di pagamento indicate dai beneficiari e ritenuto che sussistano le condizioni per effettuare la liquidazione del contributo

VISTE le verifiche sulla regolarità contributiva dei soggetti richiedenti e le ulteriori certificazioni acquisite agli atti dell'ufficio;

VISTO l'art 10 bis della legge del 18 dicembre 2020 n. 176 che prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi- dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

VISTA la normativa vigente in materia di imposta di bollo contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642;

CONSIDERATO che, l'ufficio ha provveduto alle richieste di informazioni antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia BDNA e, che pertanto, in relazione al carattere d'urgenza del procedimento è possibile procedere alla liquidazione del contributo, ai sensi del comma 3 dell'art. 92del decreto legislativo 159/2011, anche in assenza delle informazioni del Prefetto;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

VISTO il decreto direttoriale n. 25 agosto 2020, con cui sono concessi i contributi relativi al Fondo Emergenze a sostegno delle sale cinematografiche di cui al DM 5 giugno 2020.

VISTO il decreto direttoriale 9 dicembre 2020, con cui sono concessi i contributi relativi al Fondo Emergenze a sostegno delle sale cinematografiche di cui al DM 5 giugno 2020 e DM 7 ottobre 2020.

VISTO il decreto direttoriale del 15 dicembre 2020, con cui sono concessi i contributi relativi al Fondo Emergenze a sostegno delle sale cinematografiche di cui al DM 5 giugno 2020 e DM 3 dicembre 2020.

CONSIDERATA la carenza del requisito ex art. 2, comma 2, inerente la regolarità contributiva

VISTE le note inerenti il preavviso di rigetto inviate per le istanze di Luigi Nicolosi, Fermo Arnaldo e Vertigo srl, alle quali non è mai pervenuto alcun riscontro;

TENUTO CONTO delle rinnovate verifiche istruttorie effettuate e del persistere ad oggi della situazione di irregolarità contributiva;

VISTO, in particolare, l'art 4 del DM del 5 giugno 2020;





#### **DECRETA**

# Articolo I Decadenza del contributo di cui al DD del 25 agosto 2020

È disposta la decadenza del contributo deliberato con il decreto direttoriale del 25 agosto 2020 a favore di Fermo Arnaldo e Luigi Nicolosi, per le ragioni espresse in premessa.

### Articolo 2 Decadenza del contributo di cui al DD del 9 dicembre 2020

È disposta la decadenza del contributo deliberato con il decreto direttoriale del 9 dicembre 2020 a favore di Fermo Arnaldo, Luigi Nicolosi e Vertigo srl, per le ragioni espresse in premessa.

# Articolo 3 Decadenza del contributo di cui al DD del 15 dicembre 2020

È disposta la decadenza del contributo deliberato con il decreto direttoriale del 15 dicembre 2020 a favore di Fermo Arnaldo, Luigi Nicolosi e Vertigo srl per le ragioni espresse in premessa.

# Articolo 4 Rimedi esperibili

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

## Articolo 5 Pubblicità e notifica

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e audiovisivo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo di legalità dellaspesa

IL DIRECTORE GENERALE

dou. Nicola Borrelli)

Piazza Santa Croce in Gerusalemme. 9/a 00185 Roma RM +39 066723.3235-3400-3401

PEC: mbqc-da-c@mailcent beniculturali.it PEO: dg-c@beniculturali.it